

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALBERICI (PCI)	12
BOMPIANI (DC)	3, 6, 7 e <i>passim</i>
CALLARI GALLI (PCI)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
DE ROSA (DC)	3, 8
MANZINI (DC)	3
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..	4, 5, 8 e <i>passim</i>
STRIK LIEVERS (FEE)	5, 7, 17
VESENTINI (Sin. Ind.)	7, 8, 11 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana, proseguendo l'esame degli articoli secondo la procedura concordata nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Come i colleghi ricordano, sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 9.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento 9.6 presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli poichè mi sembra opportuna tanto l'aggiunta dell'aggiornamento quanto la specificazione di diploma laurea e specializzazione che nel testo non era presente.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.16 presentato dal senatore Strik Lievers, non vi è a mio avviso la necessità di aggiungere il riferimento ad «apposite commissioni di esperti» nominate dal Consiglio nazionale universitario, che sono previste come eventuali: è questa una delle possibilità di cui il CUN può sempre avvalersi. Quindi non sono favorevole alla seconda parte dell'emendamento, mentre esprimo parere favorevole per quanto riguarda i comitati consultivi.

Ricordo che l'emendamento 9.8 è stato ritirato dalla presentatrice nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.9, volto ad inserire al comma 2, dopo la parola «rappresentanti», le parole «delle associazioni scientifiche nazionali», rilevo che mentre il collegio e gli organi professionali hanno un carattere rappresentativo e di unicità, non so come si potrebbero individuare queste associazioni scientifiche nazionali che sono molto frastagliate, variegate; e ciò anche se in linea di principio non sono contrario ad una consultazione anche delle associazioni scientifiche. Tengo tuttavia a sottolineare che mentre l'individuazione dei collegi e degli organi è facile, quella delle associazioni è assai più difficile.

BOMPIANI. L'ufficialità può essere data dal deposito dello statuto presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che tutela le associazioni di carattere nazionale ufficialmente riconosciute. Si dovrebbe introdurre una distinzione dal punto di vista della tipologia giuridica.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Ove si fosse in grado di giungere ad una precisa individuazione non sarei contrario, perchè mi sembra giusto che anche le associazioni scientifiche di carattere nazionale siano sentite; purchè l'individuazione sia facile, il che è abbastanza dubbio.

MANZINI. L'esigenza di ascoltare le associazioni è di natura politica, e non è determinabile da un punto di vista normativo. Mentre i collegi sono organismi che hanno attestati, poteri, ecc., per le associazioni così non è. Si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

DE ROSA. Anche a mio avviso occorre meglio specificare, nel senso di chiarire che sono sentite le associazioni scientifiche nazionali legalmente riconosciute come enti morali.

CALLARI GALLI. Ritengo che si potrebbe accogliere l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegna il Ministro a sentire le associazioni scientifiche nazionali.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 9.10, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici, dice con riferimento alla ricomposizione o riconversione dei corsi di studio: «eliminando le duplicazioni parziali o totali». Personalmente preferisco la formulazione originaria del punto b) del comma 2 che dice «riduzione delle duplicazioni totali o parziali». A mio avviso infatti il termine «riduzione» chiarisce che siamo arrivati ad un eccesso rispetto al quale occorre trovare opportuni rimedi: gli obiettivi della legge sono meglio rappresentati da questa formulazione.

Sull'emendamento 9.17, presentato dal senatore Spitella, esprimo parere favorevole perchè mi sembra opportuna l'individuazione dei criteri di omogeneità disciplinare che evitino sovrapposizioni e duplicazioni nei corsi.

Con l'emendamento 9.11 le senatrici Callari Galli e Alberici introducono un concetto a loro caro, quello dei crediti. Devo dire però che, finchè non avremo un criterio generale rispetto ai crediti, l'introduzione di questo concetto suscita in me molti dubbi.

Gli emendamenti 9.15, 9.5 e 9.1 sono volti a risolvere il medesimo problema, su cui ci siamo a lungo soffermati nella seduta di questa mattina. Dal momento che una delle tre proposte è a firma del relatore, è chiaro che questi sostiene il proprio emendamento, il cui testo è però disponibile a modificare sulla base dei suggerimenti del senatore Bompiani e del presidente Spitella.

In merito all'emendamento 9.12 devo dire che le argomentazioni addotte dalla collega Callari Galli circa l'inattendibilità della maggior

parte delle previsioni occupazionali formulate dagli economisti e dai sociologi italiani mi trovano pienamente consenziente. Però il fatto che, ad esempio, recentemente alcuni abbiano parlato della memoria dell'acqua o della possibilità di realizzare la fusione fredda non deve portare a ritenere che tutti i fisici o tutti i chimici enuncino teorie inaccettabili. Analogamente, pur prendendo in seria considerazione le riserve espresse dalla senatrice Callari Galli nei confronti della corporazioni degli economisti e dei sociologi, che negli ultimi vent'anni, come suol dirsi, non ne hanno azzeccata una, ritengo tuttavia che, proprio nella speranza che in futuro essi siano migliori di quanto non siano oggi, l'espressione «previsioni occupazionali» vada mantenuta. Di conseguenza, mi dichiaro contrario anche al successivo emendamento 9.13 con cui, in via subordinata, la senatrice Callari Galli propone di sostituire il termine «occupazionali» con l'altro «professionali». Da quando sono all'università io mi batto per una università formativa, però tale istituzione deve anche preoccuparsi di quello che sarà il destino occupazionale di chi da essa riceve una formazione specifica: diversamente non riusciremo ad uscire dal ristrettissimo ambito della cultura gentiliana, nella quale ancora tutti ci attardiamo (e ne fa fede il dibattito svoltosi qui questa mattina).

CALLARI GALLI. Ritiro gli emendamenti 9.12 e 9.13, con la consapevolezza peraltro che non basta scrivere «delle prospettive occupazionali» per affrontare il problema del rapporto università-mondo del lavoro.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 9.4 presentato dal senatore Vesentini in quanto, pur se l'articolo si riferisce ad un periodo di saldatura, è opportuno preoccuparsi anche di una prospettiva più ampia.

Infine, a proposito degli emendamenti 9.2 e 9.3, mi ero già pronunciato a favore di una loro integrazione, anche se poi con il senatore Bompiani non l'abbiamo ancora formalizzata.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore e quindi sono anch'io favorevole agli emendamenti 9.6 e 9.16 (per la sola prima parte).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.9, anch'io inviterei il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno in quanto l'esigenza di esso rappresentata di ascoltare anche le associazioni scientifiche nazionali è certamente condivisibile, però vi è il problema della oggettiva difficoltà di contattare tali associazioni, che in alcuni settori sono estremamente numerose.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10, vorrei pregare i presentatori di ritirarlo. Alla Camera dei deputati vi è stato un vivace dibattito su questa lettera b) del secondo comma dell'articolo 9, e ne è emersa la necessità di mantenere in modo particolare la dizione «riduzione delle duplicazioni».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.17, presentato dal senatore Spitella. Raccomando il mantenimento della dizione «aree

disciplinari», al punto c) del medesimo comma, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti appunto a sopprimere o a sostituire le parole «aree disciplinari». Condivido l'esigenza espressa dal relatore con l'emendamento 9.1, purchè, ripeto, venga mantenuta la dizione «aree disciplinari».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.4 presentato dal senatore Vesentini e 9.3 presentato dal relatore sulle equipollenze.

L'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bompiani, richiede un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.6, presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli, tendente a sostituire, al comma 1, le parole: «i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti» con le seguenti: «la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale degli ordinamenti didattici e dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e delle rispettive tabelle sono stabiliti».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16; presentato dal senatore Strik Lievers, al quale chiedo se accetta il suggerimento del relatore di limitare l'emendamento solo alla prima parte.

STRIK LIEVERS. Debbo ancora rilevare che la seconda parte dell'emendamento, pur se inadeguata, a me sembra necessaria.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Senatore Strik Lievers, è prassi consolidata, quando si deve intervenire su un nuovo corso di laurea, che venga istituita, d'intesa con il CUN, un'apposita commissione.

STRIK LIEVERS. Se anche il CUN ha la possibilità di istituire apposite commissioni di esperti, accetto di modificare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti in via preliminare l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Strik Lievers, che risulta del seguente tenore:

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio universitario nazionale», aggiungere le parole: «il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

È approvato.

CALLARI GALLI. Per quanto riguarda l'emendamento 9.10, accogliendo la raccomandazione del Ministro vorrei insistere per introdurre il concetto di riconversione innovativa dei corsi accanto a quello di ricomposizione contenuto nel testo della Camera dei deputati. Tale

esigenza era stata avvertita anche alla Camera dei deputati, tanto è vero che il concetto era stato introdotto con la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento viene pertanto modificato nel senso di inserire al comma 2, lettera *b*), dopo le parole: «la ricomposizione», le altre: «o una riconversione innovativa».

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.10, presentato dalle senatrici Callari Galli e Alberici, nel testo di cui è stata testè data lettura.

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.17 da me presentato tendente ad aggiungere al comma 2, dopo la lettera *b*), la seguente:

«*b-1*) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento».

È approvato.

Comunico che il senatore Bompiani ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «aree disciplinari», aggiungere le seguenti: «, intese come insegnamenti raggruppati per affinità e per finalità didattico-formative,».

9.18

Sarebbe forse opportuno che questo emendamento venisse integrato con la presentazione di un ordine del giorno per specificare meglio le questioni connesse all'individuazione delle aree disciplinari.

BOMPIANI. Credo di avere spiegato nella precedente seduta le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, quindi ritengo di non avere molto da aggiungere. Già oggi nella valutazione dei piani di studio le facoltà hanno la possibilità di guidare lo studente ad accettare la frequenza ed infine gli esami da taluni insegnanti ritenuti irrinunciabili per la sua formazione didattica, quindi già adesso vi sono degli strumenti che sono molto poco utilizzati. Una cosa è consentire la libertà dei piani di studio; altro è guidare gli studenti nella scelta dei piani di studio stessi e far capire loro, ad esempio, che il latino classico non è equivalente a quello medievale.

Detto questo, credo che l'ordine del giorno sia utile per esemplificare quanto ha affermato il Presidente e anche per consentire quei corsi integrati che sono risultati molto utili nel primo triennio di applicazione della tabella XVIII nelle facoltà di medicina. Ogni facoltà, certo, ha le

sue esigenze; ma quel che credo si debba mettere in evidenza nell'ordine del giorno - e se questo principio fosse accolto dal Governo sarei pronto ad introdurlo nel testo - è che esistono dei contenuti formativi che in qualche modo si accompagnano alle aree disciplinari e che debbono essere comunque trasmessi allo studente: lo studente deve appropriarsene per potersi poi presentare all'esame finale.

Se non si accetta questo emendamento, si potrebbe ragionare su un'altra linea: individuare le aree disciplinari ed i contenuti formativi da introdurre necessariamente. Questa è la mia ipotesi alternativa; lascio alle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo quale delle due formule risponda meglio alle esigenze esistenti: l'emendamento che ho presentato è più analitico perchè dà una definizione delle aree disciplinari; l'altra ipotesi, più sintetica, non specifica come si formano le aree disciplinari ma si limita ad introdurre il concetto di contenuto formativo che deve essere tenuto obbligatoriamente presente al fine della formulazione dei *curricula* di studi.

STRIK LIEVERS. Sono disposto a ritirare il mio emendamento se troviamo una formulazione che in un modo o nell'altro venga incontro alle esigenze che ho prospettato.

Vorrei preannunciare la presentazione di un ordine del giorno in materia, quale che sia la formulazione cui si addiverrà per il punto c) del comma 2 dell'articolo 9. La mia perplessità rispetto alla formulazione dell'emendamento del senatore Bompiani è la seguente: noi stiamo dando incarico al Ministro di predisporre un decreto, ma un decreto che si limiti ad indicare le aree disciplinari che sono essenzialmente raggruppate per affinità didattiche e formative non mi sembra sia sufficiente a raccogliere l'esigenza su cui pare siano d'accordo tutti. Ad esempio, le discipline storiche sono affini tra loro, e l'acquisizione del metodo storico è a tutte comune; tuttavia, pur raggruppando le discipline storiche o storico-modernistiche, non abbiamo la garanzia che con ciò diamo un vincolo allo studente affinché acquisisca gli elementi formativi e maggiormente caratterizzanti della conoscenza storica.

Perciò credo che un decreto del Ministro che elenchi i gruppi di discipline non sia sufficiente a garantire questa esigenza. Bisogna garantire alla collettività e innanzitutto agli studenti stessi la possibilità di essere sufficientemente preparati nel momento in cui sostengano l'esame di abilitazione o conseguono il diploma che ha valore anche di abilitazione. Gli insegnanti devono avere un bagaglio di conoscenze fondamentali: è questa una necessità collegata alla tutela degli strati sociali più deboli. Non possiamo consentire che persone che non hanno una preparazione adeguata possano insegnare nelle scuole.

VESENTINI. Vorrei rapidamente riassumere lo scopo del mio emendamento, che è quello di evitare una confusione terminologica a proposito dell'espressione «aree disciplinari», che è usata in vari sensi. La discussione, tutt'altro che banale, ha indicato la necessità di una riforma degli ordinamenti didattici, ma io dubito che questo problema si possa risolvere con la norma contenuta nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9. Tutto quello che possiamo fare è indicare chiaramente la

necessità di un intervento; che questo poi sia ulteriormente specificato da un ordine del giorno, mi sembra tutto quanto possiamo fare.

Sarei pertanto d'accordo nell'accettare l'ultimo emendamento che è stato presentato, anche se, come ha detto il senatore Strik Lievers, non risolve il problema degli ordinamenti didattici. Preferirei comunque che si usasse il termine «obbligatoriamente» invece di «necessariamente».

CALLARI GALLI. Mi associo a quanto ha detto il senatore Vesentini. Il nostro Gruppo è d'accordo sull'emendamento presentato ed è favorevole altresì alla predisposizione di un ordine del giorno.

DE ROSA. Stamane non ero presente e non ho potuto quindi partecipare al dibattito; non vorrei aggiungere una inutile appendice alla discussione che non ho seguito. Mi si consenta soltanto qualche considerazione sulla questione delle aree disciplinari.

Il senatore Strik Lievers si è riferito al campo della storia; ho il timore che proprio nel campo della storia dobbiamo constatare quel fenomeno che tutti lamentiamo: la polverizzazione delle discipline. Come evitarlo, o almeno correggerlo?

Se accettiamo il criterio dell'omogeneità, per quanto riguarda le discipline storiche, potremmo trovarci di fronte al caso che in un piano di studio la storia contemporanea, intesa in senso generale, non sia più contemplata e che invece vi figurino la storia delle patate o dei pomodori, che è proprio quello che sta avvenendo. Per questi motivi sarei d'accordo nel ribadire nell'ordine del giorno che esistono materie fondamentali, che non possono essere eluse. Trovo assurdo, infatti, che uno studioso di storia contemporanea non conosca l'archivistica o la storia medievale, come purtroppo accade, e conosca invece la storia del clima.

L'indicazione delle aree disciplinari è, dunque, un problema molto arduo perchè implica la critica di un certo andamento nel campo degli studi storici che ha condotto alla polverizzazione della materia, al prevalere di una sorta di bizantinismo sociologico sul dato istituzionale.

In conclusione, sarei favorevole all'emendamento del senatore Bompiani, con l'aggiunta, forse, di una precisazione: che si tratta di «affinità scientifiche», onde eliminare ogni sorta di dubbio in proposito. All'emendamento affiancherei un ordine del giorno più ricco, al fine di precisare meglio il significato che intendiamo attribuire ai concetti di complementarità ed omogeneità riferiti alle discipline culturali.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, io non ho avuto il piacere di seguire tutta la discussione che si è svolta stamane e quindi rischio di essere approssimativo. Vorrei fare però un'osservazione: inviterei a leggere la lettera c) del comma 2 tenendo conto della lettera precedente, la quale prevede, tra l'altro, la ricomposizione degli insegnamenti, il che comporterà necessariamente anche un superamento dell'attuale frammentazione, fenomeno che giustamente desta viva preoccupazione.

Altro elemento da tener presente è il fatto che nel disegno di legge sono presenti i due estremi, ossia le discipline e i settori, i quali vengono determinati sulla base dell'omogeneità e non dell'affinità e quindi definiscono un concetto più largo. Tenuto conto allora che le aree disciplinari sono intermedie tra le discipline e i settori, la necessità di una loro definizione mi trova assolutamente concorde. Al riguardo, debbo dire che condivido la proposta avanzata dal senatore Bompiani. Mi domando solo, maliziosamente, se far riferimento oltre che alla affinità anche alle finalità didattico-formative significhi definire meglio il testo o non piuttosto permetterne un'interpretazione ancora più estensiva. Parlare di «insieme di discipline affini» ha infatti un suo significato, mentre se si usa l'espressione «insegnamenti raggruppati per affinità e per finalità didattico-formative» diventa difficile poi impedire che vengano messe insieme materie che sono raggruppabili dal punto di vista della formazione ma che non lo sono affatto da quello dei contenuti. Il mio timore cioè è che specificare in questi termini la norma, invece di renderla più restrittiva, possa avere l'effetto contrario. Lo scopo che qui si voleva raggiungere mi pareva invece che fosse proprio quello che questo insieme non fosse troppo esteso ai fini normativi. In questo senso, dunque, l'espressione «insieme di discipline affini» è forse quella più rispondente rispetto all'esigenza di una maggiore specificazione. Tuttavia, poichè è difficile pronunciarsi in questa materia, sono disponibile anche ad accogliere l'emendamento del senatore Bompiani; ho solo voluto esprimere la mia preoccupazione che, al di là delle intenzioni, questa locuzione possa essere strumentalmente interpretata addirittura in senso estensivo.

BOMPIANI. Apprezzo molto la lettura critica del mio emendamento fatta dal Ministro, che discende dall'esigenza comune di definire un concetto che non è stato definito e quindi di evitare quelle contestazioni da parte dell'accademia che inevitabilmente nascerebbero qualora approvassimo senza modifiche il testo della Camera.

Pertanto, accogliendo i suggerimenti dell'onorevole Ministro, riformulo il mio emendamento come segue: al comma 2, lettera c), dopo le parole: «aree disciplinari», aggiungere le seguenti: «, intese come insieme di discipline raggruppate per affinità scientifiche e per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi».

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare però ancora una riflessione. Abbiamo delle discipline che raggruppiamo in aree scientifico-disciplinari, le quali convergono, ai fini concorsuali, nei settori. Allora la domanda che mi pongo è la seguente: una disciplina deve essere inserita per forza in un'area o può anche non esservi compresa? Non vorrei che l'uso della parola «raggruppate» potesse far pensare che le discipline debbano rientrare prima nelle aree e poi nei settori. Mi chiedo se non convenga precisare che vi possono essere anche discipline che non sono comprese nelle aree di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 9. Comunque è un problema che riprenderemo quando si discuterà dei settori scientifico-disciplinari.

BOMPIANI. Allora il mio emendamento 9.18 potrebbe essere così formulato:

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le aree disciplinari», inserire le altre: «, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi,».

Il fine che ci si propone con il termine «raggruppate» è quello di rendere più compatti i corsi che gli studenti devono seguire e di consentire quella scelta che si renderà necessaria in rapporto all'importanza formativa della disciplina.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento così come è stato testè riformulato dal senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Si renderà opportuno trovare un termine diverso da «raggruppate» quando verrà esaminato l'articolo 14, relativo ai settori scientifico-disciplinari.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anch'io sono favorevole a questa nuova formulazione, purchè si tenga conto, ripeto, che occorrerà precisare in altra sede che non tutte le discipline debbono essere inserite nelle aree.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti, in via preliminare l'emendamento 9.18, nella nuova formulazione testè proposta dal senatore Bompiani.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento 9.18 si intendono assorbiti gli emendamenti 9.11, 9.15, 9.5 e 9.1, presentati rispettivamente dai senatori Alberici e Callari Galli, Strik Lievers, Vesentini e dal relatore.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.4 presentato dal senatore Vesentini, tendente ad aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi precedenti».

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.2 presentato dal senatore Bompiani, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

«4-bis. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere

individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge».

È approvato.

Passiamo all'emendamento 9.3 presentato dal relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Propongo di prevedere anche per il riconoscimento delle equipollenze il decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre ritengo più opportuno che la norma sia prevista come comma aggiuntivo, anzichè articolo aggiuntivo, come inizialmente proposto. Pertanto l'emendamento risulterebbe così formulato:

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«4-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 10.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, per esigenze di celerità nell'esame del provvedimento propongo di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 10 che riguarda il Consiglio universitario nazionale.

VESENTINI. Signor Presidente, concordo con il Ministro sul fatto che è opportuno esaminare il provvedimento con la massima celerità; tuttavia non ci troviamo di fronte solo a un problema di tempi, ma anche a questioni di altra natura. Voglio dire subito che il Gruppo della Sinistra indipendente è fortemente deciso a mantenere il tema del CUN all'interno di questo disegno di legge, ed è quindi contrario allo stralcio dell'articolo. Riteniamo infatti che il CUN e altri organismi nazionali non siano comparabili dal punto di vista della gestione degli ordinamenti didattici, per cui la riforma del CUN è assolutamente necessaria.

Siamo disposti, per non rallentare l'*iter* della discussione del disegno di legge, a trattare questo tema alla fine del dibattito; se dovessimo constatare grosse divergenze, riterremmo opportuno che su questo tema si pronunciasse l'Assemblea.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione del senatore Vesentini. Ritengo che sia giusto discutere in maniera approfondita di questo argomento per trarne le possibili conclusioni. Il Ministro ha proposto di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 10 solo al fine di accelerare i tempi della discussione. Considerato che oggi non abbiamo ancora molto tempo a disposizione, se dibattiamo su questo tema, rischiamo di non andare avanti nei nostri lavori: solo in questo spirito il Ministro ha avanzato la sua proposta.

Ed anch'io, d'accordo con il Ministro, proporrei di esaminare gli altri articoli.

ALBERICI. Il Ministro chiede la nostra disponibilità ad invertire l'ordine dei lavori. Da parte nostra non c'è una pregiudiziale a questo riguardo, tuttavia il senatore Vesentini ha posto una questione in modo che a me sembra opportuno, dal momento che siamo in sede deliberante. Anche per il mio Gruppo la riforma del CUN va mantenuta all'interno del provvedimento di riforma degli ordinamenti didattici, di cui costituisce parte qualificante. A questo tema si deve dedicare il massimo di attenzione e la discussione più approfondita possibile. Mi auguro che si possa portare a compimento il lavoro della Camera dei deputati mantenendo all'interno di questo disegno di legge la riforma del CUN - su questo vogliamo essere molto chiari - e gli argomenti contenuti nell'articolo 10.

Accettiamo la proposta del Ministro, ma valuteremo se ci sono le condizioni per giungere ad un risultato positivo. perchè non saremmo d'accordo - voglio precisarlo fin d'ora - nella ipotesi, che è stata ventilata, di procedere ad uno stralcio di questa parte. In tal caso, ad avviso della mia parte politica non ricorrerebbero le condizioni per procedere con quella rapidità con cui siamo andati avanti finora e si dovrebbero compiere scelte diverse anche per il mantenimento del disegno di legge nella sede deliberante.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato gli interventi, ritengo che la proposta avanzata dall'onorevole Ministro possa essere accolta. Passiamo pertanto all'articolo 11, di cui do lettura:

Art. 11.

(Autonomia didattica)

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio,

pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli organi didattici e scientifici» con le seguenti: «dai consigli delle strutture didattiche e scientifiche».

11.2

ALBERICI, CALLARI GALLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 in ordine ai riconoscimenti dei *curricula* relativi al conseguimento di diplomi o di lauree affini, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), gli statuti delle università possono introdurre una valutazione dei corsi di insegnamento articolata in un sistema di crediti».

11.3

CALLARI GALLI, VESENTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche deliberano i caratteri, l'organizzazione e lo svolgimento, nonché l'impegno richiesto ai professori e ai ricercatori confermati per i corsi e le collaborazioni, di cui agli articoli 6 e 8».

11.5

ALBERICI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le iniziative di istruzione universitaria a distanza, nonché i relativi programmi e strutture anche di interesse nazionale, deliberate dagli organi universitari competenti con i criteri e le procedure previste dagli statuti e attuate anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, possono essere finanziate tramite i fondi e con le procedure previste per il piano triennale di sviluppo delle università.

11.4

ALBERICI, CALLARI GALLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro».

11.1

IL RELATORE

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi l'emendamento 11.2, presentato da me e dalla senatrice Alberici, volto a sostituire al comma 1 le parole «dagli organi didattici e scientifici» con le altre «dai consigli delle strutture didattiche e scientifiche», si riallaccia alla discussione svoltasi in occasione del provvedimento sull'autonomia, nel quale si è usata la formulazione da me proposta. Si tratta quindi di un chiarimento di carattere formale.

VESENTINI. L'emendamento 11.3, che ho presentato con la senatrice Callari Galli, è volto a rendere operativo il passaggio, che abbiamo immaginato irreversibile, da diploma a laurea, cioè a stabilire in quale modo si possa recuperare ciò che si è acquisito nel proprio *curriculum*. Abbiamo preso a modello quello che in molte università straniere si fa da sempre per rendere possibile l'introduzione di una valutazione dei corsi di insegnamento articolata in un sistema di crediti, fermi restando i vincoli stabiliti all'articolo 9, comma 2, lettera c).

Non si tratta però di una modifica autoritaria, che stabilisce che le norme vengono cambiate per tutte le università; in molte università si può adottare il modello anglosassone, soprattutto per quegli insegnamenti che più facilmente possono essere quantificabili. Con ciò offriamo la possibilità alle università di adeguarsi a strutture e a modelli molto efficienti.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, abbiamo votato poco fa l'articolo 9 nel quale si stabilisce che esistono delle aree disciplinari, che sono state ritenute necessarie, obbligatorie. Vorrei sottolineare che l'emendamento 11.3 si riferisce a quelle parti del *curriculum*, sia dei diplomi che dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, che non rientrano all'interno della parte definita obbligatoria dal decreto di cui si parla nell'articolo 9, comma 2. Ciò rende ancora più flessibile il sistema, ma nello stesso tempo dà certezza ai *curricula* che sono proposti.

Con l'emendamento 11.5 si vuole affidare ai consigli delle strutture didattiche e scientifiche la decisione in merito ai caratteri, all'organizzazione e allo svolgimento, nonché all'impegno richiesto ai professori e ai ricercatori confermati per i corsi e le collaborazioni, di cui agli articoli 6 e 8.

L'emendamento 11.4 propone una nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 11 al fine di rendere più chiari i modi di finanziamento e le procedure che debbono presiedere all'organizzazione delle iniziative di istruzione a distanza.

BOMPIANI. Anzichè sostituire l'intero comma, sarebbe più opportuno aggiungere, dopo le parole «proposte delle università», le parole «deliberate dagli organi competenti».

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Poichè nel comma 2 dell'articolo 11 si parla del sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate anche in forma consortile, nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca, l'emendamento 11.1 prevede un comma aggiuntivo in cui si stabilisce che tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

BOMPIANI. Signor Presidente, mi sembra che il principio proposto dal senatore Vesentini di introdurre, ai fini della valutazione dello studente, anche il sistema dei crediti, sia un principio sacrosanto, di modernizzazione dell'università. Pertanto, se sussistono le condizioni politiche, sarei favorevole ad accogliere in questa sede tale importante innovazione, anche se bisogna constatare che la Camera dei deputati ha ritenuto di rinviare tale momento ad altra occasione. Vorrei però far presente che il sistema dei crediti dovrebbe essere basato, così come accade altrove, in specie nel mondo anglosassone dove è largamente sperimentato, non tanto sulla valutazione dei corsi di insegnamento, come viene detto nell'emendamento Vesentini, quanto sul risultato conseguito al loro termine. In sostanza, è il fatto che lo studente abbia seguito tali corsi, riportando alla fine una valutazione positiva, che costituisce un credito per il proseguimento del suo *curriculum*.

Se si vuole quindi accettare questa ipotesi, cui - ripeto - in linea di principio sono favorevole, bisognerebbe però dire che gli statuti delle università possono introdurre un sistema di crediti per valutare quella parte del *curriculum* seguita dallo studente da considerarsi opzionale.

VESENTINI. Concordo con il rilievo del senatore Bompiani e sono favorevole a modificare il testo del mio emendamento nel senso da lui indicato.

CALLARI GALLI. Si potrebbe scrivere: «Per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 in ordine ai riconoscimenti dei *curricula* relativi al conseguimento di diplomi o di lauree affini, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), gli statuti delle università possono introdurre una valutazione dei *curricula* articolata in un sistema di crediti da assegnare agli studenti che, attraverso le forme di accertamento stabilite, dimostrino di aver raggiunto un livello di apprendimento sufficiente».

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Questo primo comma dell'articolo 11 in definitiva elenca una serie di deliberazioni che vengono prese in piena autonomia dagli organi didattici, come l'articolazione dei corsi, i moduli didattici (in questi può essere considerato implicito il sistema dei crediti), la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione, e via discorrendo. Questi costituiscono degli spazi di autonomia che vengono lasciati all'università.

Per quanto riguarda invece le modalità di insegnamento e la valutazione dei corsi questo articolo può essere perfezionato. In linea di

principio sono favorevole all'introduzione del sistema dei crediti, perchè attraverso di esso si può verificare il profitto. Per esempio, a seconda dei corsi seguiti dallo studente, si assegnano un certo numero di crediti che verranno poi utilizzati nella valutazione finale; ma non capisco perchè collegarli solo agli esami. Inoltre vi è da aggiungere che la valutazione può essere fatta sia mediante un esame unico sia mediante una serie di prove, ma questo non ha niente a che vedere con il sistema dei crediti; queste sono soltanto delle forme di accertamento dell'apprendimento di una certa disciplina. Non vorrei che a causa della fretta venisse data una interpretazione particolare al sistema dei crediti, che verrebbe legato all'effettuazione della prova anzichè al peso dell'insegnamento.

VESENTINI. Ho preso come esempio due modelli di università americane: in uno i crediti sono legati ai corsi, mentre nell'altro sono legati agli esami superati dagli studenti. Io ritengo che dovremmo seguire quest'ultimo modello, cioè per avere un certo numero di crediti lo studente deve avere superato determinati esami.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Quindi, come dicevo anch'io, il credito deve essere collegato al peso che ha quella determinata materia.

BOMPIANI. Il comma 1 di questo articolo 11 contiene un lungo elenco di deliberazioni che vengono affidate, con apposito regolamento, agli organi didattici e scientifici: si potrebbe collegare il sistema dei crediti a questa serie di deliberazioni, apportando una modifica in questo senso al comma 1. Per esempio, dopo le parole «pratiche e di tirocinio», si potrebbero aggiungere le altre «e l'introduzione di un sistema di crediti per il riconoscimento dei corsi seguiti...». In questo modo si introduce il sistema dei crediti e si lascia alle strutture didattiche e scientifiche la possibilità di valutare questi crediti, così come la valutazione del profitto degli studenti. È vero che vi sono delle norme per indicare come si fanno gli esami; tuttavia la valutazione del profitto è cosa diversa dall'esame finale. In corso, i consigli possono stabilire, ad esempio, che si possono sostenere delle prove scritte, dei seminari di verifica, il che allarga il potenziale dell'università per la valutazione del profitto degli studenti nel sistema dei crediti finalizzato al riconoscimento dei corsi seguiti.

VESENTINI. Signor Presidente, il primo comma è già abbastanza illeggibile, se aggiungiamo solo un altro rigo diventa del tutto illeggibile. Bisognerebbe cercare di non appesantirlo ulteriormente.

PRESIDENTE. La questione formale si potrebbe risolvere con una modifica di coordinamento, dicendo che con un apposito regolamento, secondo indirizzi generali stabiliti dal senato accademico, sono determinate le competenze degli organi didattico-scientifici, e a questo punto si potrebbe fare l'elenco di tali competenze.

VESENTINI. Lo scopo che si prefigge il nostro emendamento è il passaggio da un tipo di corso all'altro, ossia l'attuazione del comma 2

dell'articolo 2. All'interno di questo discorso generale, non compare il riferimento ai crediti, e non si capisce bene perchè.

AGNELLI, *relatore alla Commissione*.. I crediti sono introdotti, come il tutorato, all'articolo 13.

VESENTINI. È necessario affermare che il sistema dei crediti non incide sulla obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c). Non si può fare riferimento ai crediti in maniera generica e confusa.

STRIK LIEVERS. Per quanto riguarda l'emendamento 11.5 sui consigli e le strutture didattiche e scientifiche, trattandosi di un impegno ulteriore rispetto agli impegni didattici ordinari, è opportuno stabilire che tale impegno può essere richiesto ai ricercatori e ai professori con il loro consenso. Si tratta di una questione più ampia che si dovrà trattare quando esamineremo l'articolo 12: in che misura per gli impegni didattici che si richiedono all'insegnante vi debba essere il consenso degli interessati. Per quanto concerne i corsi di cui all'articolo 6 e per le attività ulteriori di collaborazione esterne questo sarebbe auspicabile al fine di evitare che si determinino casi di arbitrio. La garanzia del consenso è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 per quanto riguarda una serie molto rilevante di impegni dei professori; ritengo che la si possa inserire anche in questa sede.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 11.2, che ripete una dizione già introdotta.

Sono contrario all'emendamento 11.3 nella formulazione originaria, presentata dai senatori Callari Galli e Vesentini, mentre sono favorevole alla formulazione dello stesso emendamento proposta dal senatore Bompiani.

Sull'emendamento 11.5 il mio parere è contrario, anche se comprendo quali sono le ragioni che hanno spinto alla presentazione di questa proposta emendativa. Sull'emendamento 11.4, infine, esprimo parere favorevole nella formulazione proposta dal senatore Bompiani.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Vorrei fare però un'osservazione in merito alla proposta del senatore Bompiani in sostituzione dell'originario 11.3, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini. Io non farei riferimento alla valutazione del profitto degli studenti, e aggiungerei, dopo le parole «le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio», le parole: «e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c)».

Ora, poichè in tal modo il comma risulterebbe effettivamente un po' troppo pesante, si potrebbe accettare la proposta del Presidente di riformularlo capovolgendolo, nel senso che si potrebbe dire: «Sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato

accademico...», facendo seguire l'elencazione delle singole voci e terminando con la previsione dell'introduzione di un sistema di crediti didattici.

BOMPIANI. Dal momento che le deliberazioni previste nel comma 1 riguardano solo l'attività didattica, propongo di sopprimere il riferimento agli organi scientifici.

PRESIDENTE. Io aggiungerei, dopo le parole «in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico», le altre «e nel rispetto della libertà di insegnamento», in modo tale che i docenti siano garantiti al massimo.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Concordo con la proposta del Presidente.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento proposto dal senatore Bompiani tendente a sopprimere al comma 1, dopo le parole: «dagli organi didattici», le altre: «e scientifici».

È approvato.

In seguito all'accoglimento di tale emendamento, l'emendamento 11.2 presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli deve intendersi nel senso che sostituisce le parole: «dagli organi didattici» con le parole: «dai consigli delle strutture didattiche».

Lo metto ai voti in via preliminare.

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento da me presentato tendente ad aggiungere al comma 1, dopo le parole: «in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico», le altre: «e nel rispetto della libertà di insegnamento».

È approvato.

Metto ai voti la mia proposta di coordinamento tendente a riformulare il comma 1 premettendo alle parole iniziali: «L'articolazione» la parte finale: «I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico, e nel rispetto della libertà di insegnamento»,.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 11.3 presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini nel nuovo testo proposto dal senatore Bompiani, tendente ad aggiungere alla fine del comma 1, dopo le parole: «pratiche e di tirocinio», le seguenti: «e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo,

ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, lettera c).».

È approvato.

In seguito all'approvazione dei suddetti emendamenti, il comma 1 dell'articolo 11 risulta del seguente tenore:

«1. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico, e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c).».

CALLARI GALLI. Ritiriamo l'emendamento 11.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 11.4 presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli nel nuovo testo tendente ad inserire al comma 2, dopo le parole: «proposte dalle università», le altre: «deliberate dagli organi competenti.».

È approvato.

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 11.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI